

ALLEGATO A

ATTI E DOMANDE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI RIGUARDANTI LA SCUOLA

Qualora i genitori dell'alunno/a siano regolarmente sposati e conviventi, è sufficiente - per qualsiasi atto - la firma di un solo genitore. Ovviamente, nulla impedisce che sul libretto delle giustificazioni e agli atti della scuola siano depositati le firme di entrambi i genitori.

Sempre nel caso di genitori regolarmente sposati e conviventi, la delega ad altri (tutore, educatore, dirigente sportivo, ecc.) per le normali comunicazioni fra scuola e famiglia può essere effettuata da uno solo dei genitori.

Qualora i genitori dell'alunno/a non siano regolarmente sposati, ovvero siano separati di fatto o di diritto, o divorziati, ma abbiano entrambi la potestà genitoriale sul minore, per gli atti fondamentali (ad esempio, iscrizione o richiesta di nulla-osta) occorre la firma di entrambi i genitori.

Per le altre richieste (giustificazioni, permessi, ecc.), è sufficiente la firma del genitore cui il minore è stato affidato, o - in caso di affidamento congiunto - del genitore presso cui di norma il minore abita. In caso di affidamento congiunto, anche l'altro genitore ha diritto comunque di firmare gli atti che riguardano il proprio figlio.

Onde evitare spiacevoli discussioni, in queste situazioni (separazione o divorzio) è opportuno che un genitore o entrambi i genitori facciano un'autocertificazione (allegando copia della carta di identità), nella quale riportino gli estratti della sentenza del tribunale o di altro organismo, e dalla quale si evincano diritti e doveri dei genitori, indicando gli estremi dell'atto al fine di un eventuale controllo.

Qualora un genitore pur avendo la potestà genitoriale o pur essendo affidatario del minore, seppure in regime di affidamento condiviso, sia di fatto irreperibile, l'altro genitore rilascerà una dichiarazione in cui comunicherà, sotto la sua personale responsabilità, la situazione particolare in cui si trova insieme al minore.

Sempre nel caso di genitori separati o divorziati, altre persone (tutore, educatore, dirigente sportivo, nuovo convivente o nuovo coniuge del genitore con cui il minore vive, ecc.) possono comunicare con la scuola solo su delega espressamente firmata da entrambi i genitori (salvo il caso in cui una sentenza di tribunale dica cose diverse, ad esempio lasciando la potestà genitoriale ad un solo genitore, o escludendo l'altro coniuge dai rapporti con la scuola, ecc.).

In nessun caso il convivente o nuovo coniuge del genitore del minore può firmare sotto la voce "padre" o "madre", se non è il padre o la madre del minore.

In caso di affidamento del minore da parte del tribunale a struttura pubblica o privata, i responsabili di essa, previo colloquio col Dirigente, comunicheranno alla scuola gli estremi del caso. Lo stesso avviene nel caso di famiglie affidatarie.

I genitori adottivi ovviamente sono ovviamente genitori a tutti gli effetti.

Infine, in caso di vedovanza, il genitore superstite firma tutti gli atti e può delegare altri adulti, senza chiedere il consenso a nessuno.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Guido Campanelli)